

**CONVENZIONE COMUNE-CAF  
“bonus sociale idrico”**

**per la gestione delle istanze relative alla erogazione del bonus sociale idrico agli utenti domestici economicamente disagiati, ai sensi della deliberazione del 21.12.2017 n. 897/2017/R/IDR e della deliberazione del 05.04.2018 n. 227/2018/R/IDR dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ed il Sistema Idrico**

**TRA**

- Il Comune di SINISCOLA – codice fiscale e partita IVA: 00141070912 – con sede in Siniscola, via Roma 125, di seguito denominato “Comune”, rappresentato dalla Rag. Gian Franco Bellu – Responsabile pro tempore del Servizio Affari Generali

**E**

- il CAF ..... – partita IVA ..... con sede in ....., in seguito denominato semplicemente CAF, rappresentato ....., con esso convenzionata, nella persona del legale rappresentante .....

**PREMESSO**

- Che l’art.60 , comma 1, della legge n.221 del 2015 ha stabilito che con D.P.C.M. siano fissati i principi e i criteri per garantire l’accesso alla fornitura della quantità di acqua necessaria al soddisfacimento dei bisogni fondamentali, a condizioni agevolate, agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate;
- Che il D.P.C.M. del 13.10.2016, adottato in forza della citata previsione, recante “Tariffa sociale del servizio idrico integrato” ha dettato direttive in materia di bonus sociale idrico per tutti gli utenti domestici residenti, ovvero nuclei familiari, di cui siano accertate le condizioni di disagio economico sociale;
- Che con il suddetto D.P.C.M. del 13.10.2016 si è stabilito un quantitativo minimo di acqua vitale necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali fissato in 40 litri/abitante/giorno (art.1), e si è previsto che l’Autorità provveda a disciplinare:
  - le condizioni di disagio economico sociale che consentono all’utente, nucleo familiare, di accedere al bonus sociale idrico in base all’indicatore ISEE, in coerenza con gli altri settori dalla stessa regolati;
  - le modalità di accesso, riconoscimento ed erogazione del bonus sociale idrico;
- Che il D.P.C.M. 29 agosto 2016 detta disposizioni in materia di contenimento della morosità nel servizio idrico integrato;
- che con Deliberazione del 21.12.2017 n. 897/2017/R/IDR l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ed il Sistema Idrico, in coerenza con le disposizioni recate dal succitato D.P.C.M.;
- ha dato attuazione al sistema di compensazione della spesa sostenuta per la fornitura idrica dagli utenti domestici economicamente disagiati, prevedendo l’istituzione di un “bonus sociale idrico” a partire dal 1 Gennaio 2018;
- ha approvato il “Testo Integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati” (di seguito denominato “TIBSI”);
- ha previsto che le domande di ammissione al bonus sociale idrico siano presentate congiuntamente a quelle relative al bonus elettrico e/o gas a partire dal 1 luglio 2018;

- ha stabilito che, a quanti presenteranno la domanda a partire dal 1 luglio 2018, sia riconosciuta insieme all'agevolazione, valida per i successivi 12 mesi, una componente compensativa a tantum a copertura del periodo che intercorre tra il 1 gennaio 2018 e la data di ammissione alla compensazione;
- Che il "TISBI" (approvato con deliberazione del 21.12.2017 n. 897/2017/R/IDR):
- ha definito, in coerenza con gli altri settori regolati, le condizioni di ammissibilità al bonus sociale idrico sulla base del livello dell'Indicatore ISEE, previsto dal DPCM 05/12/2013 n. 159, prevedendo che possano accedere all'agevolazione gli utenti domestici residenti in documentato stato di disagio economico sociale appartenenti a un nucleo familiare, ovvero a una famiglia numerosa, ai sensi dell'articolo 3 comma 9 e 9 bis del decreto legge 185/08, con indicatore ISEE non superiore a quello previsto dalla normativa nazionale per il bonus sociale elettrico e gas, attualmente fissato a 8.107,5 euro per il nucleo familiare e 20.000 euro per la famiglia numerosa;
- ha previsto che il "bonus sociale idrico" è riconosciuto in relazione alle utenze dirette e alle utenze indirette per un periodo di 12 mesi, salvo rinnovo;
- ha previsto che, ai fini dell'ammissione al "bonus sociale idrico" l'utente diretto o indiretto interessato deve presentare apposita richiesta presso il proprio Comune di residenza (o altro organismo istituzionale individuato dal Comune), congiuntamente alle richieste per l'ottenimento del bonus sociale elettrico e/o gas, utilizzando la medesima modulistica opportunamente integrata;
- analogamente a quanto accade nei settori dei servizi energetici, ha previsto che possa essere utilizzato per la verifica dei requisiti di ammissibilità alla compensazione il Sistema di gestione delle Agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGATE), di cui all'articolo 5, comma 1, della deliberazione ARG/elt 117/08. Il sistema consente di effettuare verifiche incrociate sui dati forniti dai clienti domestici anche in coordinamento con i Comuni e i distributori interessati;
- ha previsto che successivamente alla richiesta ed alle verifiche effettuate dal Comune, l'utente interessato riceverà dal proprio Comune, anche attraverso SGATE, la comunicazione di ammissione e non ammissione al bonus sociale idrico, congiuntamente a quella relativa all'ammissione o non ammissione al bonus sociale elettrico e/o gas;
- Che con deliberazione del 05.04.2018 n. 227/2018/R/IDR l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ed il Sistema Idrico ha adottato le modalità applicative per garantire l'erogazione del bonus sociale idrico agli utenti economicamente disagiati tenuto conto degli approfondimenti svolti e delle osservazioni formulate dai soggetti interessati nell'ambito dei tavoli tecnici;
- che l'Inps ha stipulato una convenzione con i Centri di assistenza fiscale per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'Inps dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente della ricevuta di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica e, se ha acquisito specifico mandato con manifestazione di consenso, il rilascio dell'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);
- Che in ragione del Protocollo di Intesa siglato dall'ANCI con la Consulta Nazionale dei CAF, i Comuni possono avvalersi della collaborazione dei CAF per la gestione delle richieste di bonus elettrico e bonus gas;
- che l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) con nota del 03/05/2018 ha chiesto a tutti i Comuni di promuovere la diffusione ai propri cittadini della possibilità di presentare, dal 1 Luglio 2018, domanda per l'accesso al "bonus sociale idrico", specificando che lo stesso potrà essere gestito tramite la piattaforma "SGATE" (come anche il "bonus elettrico" ed il "bonus gas"), avvalendosi della collaborazione dei CAF, con cui è stata già sottoscritta un'apposita Convenzione per il bonus elettrico e gas;

- che in base all'art.11 D.M. 31 maggio 1999 n.184 per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;
- che il Comune di Siniscola, al fine di assicurare agli interessati l'assistenza necessaria per l'espletamento delle domande di Bonus Idrico - non potendo provvedere direttamente considerata l'entità sempre crescente e la specificità dei suddetti adempimenti - intende stipulare una convenzione con i Centri di Assistenza Fiscale;
- che il Comune di Siniscola e codesto CAF hanno sottoscritto la convenzione (il cui testo è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_), per il biennio 2019-2020, per la gestione delle istanze relative alla erogazione del bonus tariffa sociale per la fornitura di energia elettrica e della compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati ai sensi, rispettivamente, del decreto interministeriale del 28.12.2007 e del decreto-legge n.185/2008, convertito in legge con modificazioni dall'art.1 della L. n.2 del 28.1.2009 unitamente alle domande per le agevolazioni di cui al D.P.C.M. del 13.10.2016, "Tariffa sociale del servizio idrico integrato" che ha dettato direttive in materia di bonus sociale idrico per tutti gli utenti domestici residenti, ovvero nuclei familiari, di cui siano accertate le condizioni di disagio economico sociale;
- Che la convenzione "bonus sociale idrico" è stata redatta alle medesime condizioni e modalità previste nella Convenzione "bonus tariffa sociale" di cui al punto precedente;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

#### **Art. 1**

Il Comune di Siniscola affida al CAF, che in persona del suo legale accetta l'incarico, la gestione completa delle richieste di "bonus sociale idrico".

#### **Art. 2**

Il CAF, oltre al rispetto della convenzione ISEE con l'INPS, si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- assistere il cittadino nella compilazione, e relativa sottoscrizione, del modulo di richiesta per l'accesso alla compensazione;
- verificare la correttezza del codice fiscale del dichiarante tramite il sistema predisposto dall'Agenzia delle Entrate per le dichiarazioni trasmesse in modalità off line;
- fornire al Comune l'elenco delle sedi CAF presenti sul territorio;
- trasmettere, successivamente all'acquisizione dei dati forniti direttamente dagli utenti, sulla piattaforma SGATE (Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe elettriche e sul bonus idrico) le domande relative al riconoscimento della tariffa sociale secondo il tracciato record definito e reso disponibile sul sito internet [www.sgate.anci.it](http://www.sgate.anci.it);
- rilasciare all'utente copia della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l'avvenuta presentazione della domanda;
- fornire al Comune, annualmente ed a consuntivo, l'elenco nominativo relativo alle pratiche evase ed inserite nel Sistema SGATE per la richiesta del "bonus sociale idrico".

#### **Art. 3**

Il Comune si impegna a:

- diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa il servizio gratuito oggetto della presente convenzione;

- informare l'utenza relativamente agli sportelli dei CAF disponibili ad effettuare il servizio.

#### **Art. 4**

I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio economico sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 2 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

#### **Art. 5**

Nel momento in cui acquisisce la dichiarazione, il CAF informerà gli interessati che la dichiarazione e i dati documentali sono da esso acquisiti e trasmessi a SGATE per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione.

Il CAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata.

Il CAF è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Il CAF, nell'ambito della propria organizzazione, individua autonomamente uno o più responsabili del trattamento dei dati acquisiti in occasione dello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione.

#### **Art. 6**

Il CAF stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione.

Il CAF dichiara di manlevare il Comune di Siniscola rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione.

Il CAF non risponde di eventuali danni o disservizi provocati da errori o inadempienze commesse dal richiedente.

#### **Art. 7**

Per i servizi oggetto della presente convenzione il Comune si impegna a corrispondere euro 2,50 + IVA per ogni pratica trasmessa dal CAF e acquisita dalla piattaforma SGATE o consegnata in formato cartaceo al Comune.

Non si considera nuova pratica quella riferita al medesimo nominativo o ad altro componente dello stesso nucleo familiare.

Al CAF non verrà riconosciuta la somma per domande che risultano non rimborsabili nel Rendiconto Economico generato dal Sistema SGATE (es. inserite nel sistema oltre 30 giorni dalla data di presentazione della domanda da parte del cittadino).

I compensi saranno riconosciuti annualmente a consuntivo, previa presentazione di fattura, che verrà emessa a seguito dell'accettazione, da parte del Comune, dell'elenco nominativo relativo alle pratiche evase ed inserite nel Sistema SGATE per la richiesta del "bonus sociale idrico".

#### **Art. 8**

I CAF si obbligano a non chiedere corrispettivi all'utenza per l'assistenza relativa ai servizi oggetto della presente convenzione.

#### **Art. 9**

Le parti si impegnano, sin d'ora, a sottoscrivere eventuali integrazioni che si rendessero necessarie per intervenute disposizioni legislative o regolamentari, al fine di poter svolgere al meglio l'attività propria del presente accordo.

#### **Art. 10**

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ed in particolare dovrà provvedere ad indicare, entro dieci giorni, al Comune di Siniscola, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato utilizzato per la liquidazione dei corrispettivi dovuti, con l'indicazione delle generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

Le fatturazioni dovranno recare l'indicazione del numero di CIG così come successivamente comunicato dal Comune e di conto corrente dedicato.

L'inottemperanza all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari con le modalità di cui sopra comporterà per il CAF contraente, fatta salva la clausola di risoluzione contrattuale, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie disposte dall'art. 6 della Legge n. 136/2010.

L'Amministrazione Comunale si impegna a dare immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di Nuoro della notizia dell'inadempimento della controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I provvedimenti di liquidazione unitamente ai mandati di pagamento emessi dall'Amministrazione Comunale dovranno recare l'indicazione del numero di CIG e di conto corrente dedicato.

#### **Art. 11**

La presente convenzione ha validità dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, per la gestione delle istanze relative alla erogazione di tutti e tre i bonus, elettrico gas e idrico.

#### **Art. 12**

Il Comune può risolvere la presente convenzione in ogni momento, quando rileva l'inosservanza delle condizioni previste nella presente convenzione.

Le parti si riservano la facoltà di recedere unilateralmente dal presente accordo, con preavviso di almeno 1 mese da comunicarsi per iscritto, qualora sopravvenissero variazioni normative legislative e regolamentari tali da rendere, ragionevolmente, inutile o eccessivamente oneroso il rapporto instaurato mediante la presente convenzione.

#### **Art. 13**

Ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro si dà atto che la presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/4/1986, n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto

Data:

**per il Comune**

**per il CAF**